

IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

composto dai signori magistrati

dott. Maria Rosaria Grossi

Presidente rel.

dott. Marianna Galioto

giudice

dott. Pierdomenico Santolini

giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

In ordine all'istanza ex art. 73 D. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, presentata dai commissari con ricorso depositato in data 11 agosto 2005.

I commissari straordinari delle società del gruppo Tecnosistemi in amministrazione straordinaria hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione dell'esercizio dell'impresa in relazione a tutte le società appartenenti al gruppo.

Va ricordato che:

- ❖ con sentenza depositata il 30 settembre 2003 questo Tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza della Tecnosistemi S.p.A., controllante del gruppo cui appartengono tutte le società indicate.
- ❖ Con sentenza del 10 ottobre 2003 tutte le società controllate sono state ugualmente dichiarate insolventi.
- ❖ Con decreto in data 22 dicembre 2003 per tutte le società è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria, essendo stata verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 27 del D. lgs. n. 270/1999, ed in particolare della presenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali attraverso la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione

dell'attività d'impresa per un periodo non superiore ad un anno, ed apparendo opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza (art. 81, n. 2, d. lgs. citato).

Il programma è stato ritualmente autorizzato dal Ministero delle attività produttive, ad eccezione delle previsioni relative all'unità di Carini, per la quale i commissari avevano proposto la cessazione dell'attività e la cessione atomistica dei beni. La variante presentata dai commissari, comprendente anche l'unità predetta tra quelle possibili oggetto di cessione, conduceva alla definitiva autorizzazione del programma.

La durata del programma è stata prorogata di novanta giorni ai sensi dell'art. 68 del citato d. lgs., cosicché esso è venuto a scadenza l'11 agosto 2006.

La massima parte dei complessi aziendali appartenenti alle diverse società del gruppo hanno trovato utile collocazione sul mercato, tanto che per alcune di esse si sono già da tempo verificati i requisiti dell'art. 73 del d. lgs., essendo stata perfezionata l'integrale cessione dei complessi aziendali. Tuttavia il Tribunale, recependo l'orientamento dei commissari e la loro richiesta espressa, ha ritenuto – con decreto 7 marzo 2006 – che, così come unitario doveva considerarsi il programma di ristrutturazione e unitaria quindi la gestione delle dimissioni, unitario dovesse essere il decreto ex art. 73 d. lgs. Soprattutto al fine di evitare disparità di trattamento tra i dipendenti delle diverse società del gruppo.

Venuto a scadenza il programma – già prorogato, come si è riferito sopra – i commissari chiedono che venga dichiarata la cessazione delle attività d'impresa, pur rappresentando che due realtà, di rilievo assai marginale, non sono state, per diverse ragioni, oggetto di cessione.

In particolare, non è stata perfezionata la cessione della *branch* della Teconosistemi in Dubai, che ha incontrato ostacoli burocratici nella legislazione locale, ma già ottenuto l'autorizzazione del Ministero delle attività produttive ed è in attesa della mera formalizzazione, nonché quella dell'unità produttiva sita in Carini, che fin dall'inizio era stata considerata di difficile cedibilità, ma per la quale è stato individuato un acquirente interessato, ed il contratto è pure in corso di perfezionamento.

Nonostante queste incompletezze delle cessioni, i commissari ritengono che il programma possa considerarsi sostanzialmente completato e chiedono l'emanazione del decreto di cessazione dell'attività d'impresa.

Il Collegio condivide quest'impostazione, ritenendo che le norme applicabili alla fattispecie richiedano un'interpretazione che, pur tenendo conto della loro formulazione, sia soprattutto conforme allo spirito della legislazione speciale, espressamente ispirata all'esigenza di tutelare i livelli occupazionali.

L'art. 73, citato, per il caso in cui sia stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, richiede - quale condizione per la declaratoria della cessazione dell'esercizio dell'impresa - che sia "avvenuta la integrale cessione dei complessi" stessi. D'altro canto, l'art. 70, che disciplina l'ipotesi della conversione della procedura in fallimento (l'alternativa concretamente praticabile, per usare un'espressione del legislatore recente) impone la conversione quando la cessione dei complessi non sia ancora stata realizzata "in tutto o in parte" alla scadenza del programma.

E' evidente che un'interpretazione rigidamente letterale delle due norme imporrebbe la dichiarazione di fallimento anche ove per una parte minima dei complessi aziendali non sia stata perfezionata la cessione entro il

termine di scadenza del programma. Ma il Collegio ritiene che il disposto normativo debba essere oggetto di un'interpretazione ragionevole e realistica, per cui si debba ritenere realizzato un programma quando la massima parte dei complessi abbia trovato utile collocazione sul mercato, con le conseguenti ricadute positive sul piano dell'occupazione e che non possa incidere su detta valutazione la mancata collocazione di unità di valore assolutamente marginale, come nella fattispecie in esame.

La circostanza che anche le due unità attualmente in carico al gruppo siano state nel frattempo cedute, anche se i relativi contratti non sono stati perfezionati, conferma la opportunità dell'accoglimento dell'istanza dei commissari.

Per tutte le considerazioni esposte, il tribunale

declara

cassato l'esercizio dell'impresa in relazione a tutte le società del gruppo
Tecnosistemi S.p.A.

Si comunichi.

Milano, 22 settembre 2005

Il Presidente

